

alcun vantaggio, per cui non hanno spesa alcuna somma, che non hanno fecondato con l'opera loro.

SONNINO SIDNEY. Probabilmente era loro proprietà!

GIANTURCO, *della Commissione. Probabilmente* è un avverbio che non entra nel Codice civile. Il dritto muove da concetti precisi e categorici, non da supposizioni. Orbene, questi alvei, su cui il proprietario non ha versato nè capitali, nè sudori, che nulla producono, sono acquisiti all'agricoltura per opera e capitale di chi? Con quelli dei signori proprietari? No, col pubblico denaro! (*Interruzioni*).

Ora è giusto che il suolo acquisito alla cultura non con le cure e col denaro dei proprietari, ma con quello dello Stato appartenga allo Stato. Attribuirlo ai proprietari sarebbe andare oltre i termini del Codice civile, che provvede ai mutamenti naturali dell'alveo, ed andare anche contro quelle regole, che debbono assolutamente presiedere ad opere così grandiose, che si fanno col pubblico denaro e che debbono servire all'interesse pubblico. Nè nella giurisprudenza italiana, nè in quella francese si trovano esempî, che diano a questi proprietari, senza alcuna loro fatica, l'alveo, che è acquistato dal fiume per opera dello Stato.

GRIPPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GRIPPO, *della Commissione*. Vorrei dire una parola di conciliazione, se è possibile, in questo dissidio, che mi pare più formale che sostanziale. Comprendo perfettamente le gravi preoccupazioni dell'onorevole Chimirri, ma le comprendo di fronte all'emendamento dell'onorevole Alessio; perchè questo diceva apertamente che le terre, che si sarebbero guadagnate ai fiumi, contro il testo del Codice comune, sarebbero andate alla Cassa ed allo Stato. La Commissione, invece, è partita dal concetto, che, quando non si è nei termini del Codice civile, dell'alveo che si dissecca, dell'acqua che lascia scoperte le terre, quando, cioè, non è il caso di forza maggiore, che restituisce le terre come prima le aveva divorate, si debba allora andare all'altro concetto che, quando queste terre sono acquistate per opere pubbliche e col danaro pubblico, possa lo Stato farne l'uso che vuole, perchè di pubblico demanio. Se si è d'accordo sul concetto di non voler mutare il Codice civile (ed io, modesto componente della Commissione, posso attestare che questo ne fu il pensiero, perchè essa respinse l'inciso dello emendamento Alessio appunto perchè non volle assumersi la responsabilità di spogliare anche di eventuali diritti i rivieraschi) ritengo che la conciliazione possa ottenersi con una formula,

che la Commissione potrebbe concordare. Poichè è sorto il dubbio, è bene che si dica chiaramente nell'articolo della legge « che fuori dei casi contemplati dal Codice civile, le terre che sono emerse per le opere eseguite per virtù di questa legge, apparterranno » ecc. ecc.

È questa una formula conciliativa, che toglie il dubbio che si voglia derogare al Codice civile, spogliando i rivieraschi di quello, che è un diritto loro naturale, mentre d'altra parte non si vuol lasciare a favore dei rivieraschi ciò, che il danaro dello Stato avrà fatto guadagnare.

L'Autorità giudiziaria sarà chiamata a suo tempo, nei singoli casi, a sceverare le due ipotesi.

Presento questo mio concetto come un ramo di olivo destinato a conciliare i contendenti e a togliere qualsiasi preoccupazione, sia per i diritti dei privati, sia per i diritti, che lo Stato acquista col suo denaro. (*Bene! — Commenti*)

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio ha presentato una proposta aggiuntiva, ma non essendo presente si intende che egli l'abbia ritirata.

CHIMIRRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI. Accetto di buon grado la proposta dell'onorevole Grippo che tiene esatto conto delle mie obiezioni.

PRESIDENTE. Ma bisogna che io sappi che proposta fa l'onorevole Grippo...

CHIMIRRI. Io rispondo delle mie proposte non di quelle degli altri.

Voci. A domani!

LACAVALA, *presidente della Commissione*. Se l'onorevole presidente crede di continuare la discussione di questa legge, io propongo che vada innanzi lasciando però sospeso questo articolo 76 su cui la Commissione si riserva di deliberare.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione propone di lasciare sospesa la discussione di questo articolo 76 per potere ulteriormente studiarlo. Se non vi sono osservazioni in contrario la proposta della Commissione si intende approvata.

(È approvata).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rimandato a domani. (*Vedi nel resoconto del 23 febbraio 1904 tutta la legge sulla Basilicata come fu coordinata e votata.*)

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle interrogazioni pervenute al banco della Presidenza.

PODESTÀ, *segretario, legge*:

« Interrogo il ministro degli interni sull'avvenuta soppressione del dispensario celtico g